



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 743

del 16 LUG. 2026

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e l'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia (ASCCO) per lo svolgimento di tirocini formativi.

Proposta n. 127 del 15 LUG. 2026

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

L'Istruttore
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile dell'U.O.C.
Affari Generali
Dott.ssa Maria Lucia Grasso

Maria Lucia Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- L. 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo";
- in particolare l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti;
- il D.M. 11.12.1998 n. 509, recante le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;
- in particolare l'art. 8 del D.M. 11.12.1998 n. 509, il quale stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di "tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza";

Premesso che:

- l'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. 27/10/2003 e D.M. 26/5/2023, con pec registrata al prot. generale n. 4017 del 24/2/2026 ha chiesto a questa Arnas la disponibilità a stipulare una convenzione per consentire agli studenti iscritti alla Scuola di svolgere tirocini formativi presso le strutture aziendali e, contestualmente, ha trasmesso una bozza di convenzione, per eventuale condivisione;
- la bozza di convenzione è stata trasmessa al Coordinatore del Servizio di Psicologia aziendale il quale, con mail registrata al prot. n. 1717/AA.GG. del 22/4/2026, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, previa modifica della bozza secondo quanto dettagliatamente indicato nel corpo della succitata mail;
- con mail del 25/5/2026 è stata trasmessa all'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive la bozza di convenzione con le modifiche suggerite, per eventuale condivisione;
- con mail del 26/5/2026, registrata al prot. generale n. 10822 del 26/5/2026 ed introitata al prot.n. 2315/AA.GG. del 27/5/2026, l'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive ha approvato la bozza così come modificata;

Acquisito:

- il parere favorevole del Coordinatore del Servizio di Psicologia, introitato al prot. n. 1717/AA.GG. del 22/4/2026 e prot. n. 2256/AA.GG. del 25/5/2026;
- il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot. n. 2853/AA.GG. del 30/6/2026;

Rilevato che:

- il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
- lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplina nel dettaglio l'accordo, le modalità di svolgimento delle attività e il numero di allievi da accogliere presso le strutture del Soggetto Ospitante, previa valutazione della disponibilità delle stesse;
- l'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive provvede alla copertura assicurativa degli studenti tirocinanti prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli stessi durante lo svolgimento del tirocinio presso l'Arnas Garibaldi;
- la convenzione è valida per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e non è rinnovabile tacitamente;
- la convenzione non comporta oneri di spesa a carico dell'Arnas Garibaldi;

Ritenuto:

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- **Autorizzare** la stipula di una convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia, riconosciuta con D.M. del 27/10/2003 e del 26/5/2023 per lo svolgimento di tirocini degli allievi iscritti alla Scuola della succitata Accademia;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia, al Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico competente;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula di una convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia, riconosciuta con D.M. del 27/10/2003 e del 26/5/2023 per lo svolgimento di tirocini degli allievi iscritti alla Scuola della succitata Accademia;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia, al Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico competente;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Marco SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo

____copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento)

TRA

Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia riconosciuta con D.M. del 27/10/2003 e del 26/05/2023, con sede legale a Cornaredo (MI) piazzetta dell'Olmo 2, CAP 20010, e sedi didattiche a Parma, piazza Ravenet 5, CAP 43100, e a Milano, via Ergisto Bezzi 79/A - codice fiscale 06261360967, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata nella persona della dottoressa Francesca Pergolizzi, nata a Messina il 10.04.1951

E

Arnas Garibaldi di Catania, con sede legale in Catania, P.zza Santa Maria di Gesù n. 5 CAP. 95124, C.F./P.IVA: 04721270876 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Legale Rappresentante dott. Giuseppe Giammanco nato a Palermo il 21/7/1961

PREMESSO CHE

- la legge 18.2.1989, n.56 disciplina l'ordinamento della professione di Psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività terapeutica;
- in particolare l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia od in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti;
- la legge 9.5.1989, n.° 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- il D.M. 11.12.1998 n.° 509 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;
- l'art. 8 del citato D.M. 509/1998 prevede oltre all'insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati;
- la Scuola Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive con D.M. 27.10.2003 è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con sede didattica a Parma, in piazza Ravenet 5;
- la Scuola Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive con D.M. 26.05.2023 è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con sede didattica a Milano, via Ergisto Bezzi 79/A

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Attivazione del tirocinio

1. Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture atte alla psicoterapia, previa disponibilità delle stesse, n. 1 soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento per l'anno di vigenza della convenzione su proposta del Soggetto Promotore, il quale si impegna ad inviare alla pec aziendale del Soggetto Ospitante (protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it) richiesta di ospitalità.
2. Il Responsabile del Servizio di Psicologia del Soggetto Ospitante, ovvero il Tutor individuato, previa verifica della disponibilità ad accogliere il tirocinante, effettuerà un colloquio di valutazione con l'allievo ed, in caso di esito positivo, programmerà con lo stesso l'inizio delle attività formative, dandone comunicazione agli Uffici del Settore Affari Generali.

Art. 2 Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, psicologo e psicoterapeuta, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione il Soggetto Promotore deve predisporre un Progetto Formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
 - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile.
4. La durata del tirocinio è stabilita in 150 ore.
5. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.
6. Una volta predisposto il progetto formativo, lo stesso sarà visionato ed eventualmente modificato dal Tutor Aziendale, ove necessario e secondo le esigenze organizzative dello stesso.
7. Ciascuna delle parti si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 ed in particolare:
 - Il Soggetto Promotore garantisce la formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - Il Soggetto Ospitante garantisce l'informazione di cui all'art. 36 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.
2. Le parti concordano che il tirocinante, prima dell'inizio dell'attività formativa:
 - deve essere in possesso del certificato di idoneità sanitaria, che dovrà consegnare e che sarà valutato dal Servizio del Medico competente del Soggetto Ospitante;
 - deve presentare attestazione di avvenuta formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/08.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo secondo le modalità di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura in cui si svolge psicoterapia, presso la quale si effettuerà il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 6 Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti in materia di protezione dei dati personali come sanciti dal nuovo Regolamento europeo n° 679/2016 in vigore dal 25/05/2018.

Art. 7 Durata

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e non è rinnovabile tacitamente.

Il pagamento dell'imposta di bollo sarà assolto dal Soggetto Ospitante che fornirà prova dell'avvenuto pagamento.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data

Il Soggetto promotore:

Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive
Il Rappresentante Legale
(dr.ssa Francesca Pergolizzi)

.....
(firma)

Il Soggetto ospitante:

Il Rappresentante Legale dell'Arnas Garibaldi di Catania
Dott. Giuseppe Giammanco

.....
(firma)